

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

31/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

### **576/29 Classe con 31 alunni, Anief: Tar Lazio la sdoppia perché metà studenti con disabilità o disturbi apprendimento**

Anief – La sentenza n. 720 del 10 luglio 2020 ha accolto il ricorso dei genitori di una classe seconda composta da 31 alunni, al cui interno erano presenti 4 alunni portatori di handicap grave, 1 portatore di handicap non grave e ben 12 alunni con disturbi dell'apprendimento.

I genitori avevano chiesto l'annullamento del provvedimento con cui era stata formata la classe, perché privo della necessaria motivazione di garanzia del diritto allo studio a tutti gli alunni, alla luce della peculiare situazione in cui versava la stessa classe, rivendicando quindi lo sdoppiamento con conseguente formazione di due classi, una da 15 e l'altra da 16 alunni. Una circostanza, tra l'altro, prevista dalla normativa vigente che in presenza di anche un solo alunno disabile grave prevede la formazione della classe con non più di 20 allievi.

Marcello Pacifico (Anief): “Invitiamo il Governo nella prossima legge di bilancio, dopo le dovute deroghe al regolamento sul dimensionamento scolastico, a prevedere delle modifiche: per farlo, come indicato con successo da noi allo stesso premier Giuseppe Conte, sarà fondamentale utilizzare il 10% dei 172 miliardi in arrivo dal *Recovery Fund*. Propendiamo per questa decisione, la realizzazione di classi con numeri non troppo alti di studenti, anche in assenza di iscritti disabili. Ho chiesto al ministro di dare nei prossimi giorni chiare indicazioni agli uffici scolastici regionali su come derogare allo stesso decreto presidenziale n. 81 del 2009, specialmente quando abbiamo alunni iscritti con *handicap* certificato. Non va dimenticato che in presenza dello stato emergenziale, abbiamo segnalato che per una classe di 35 metri quadri si dovrebbe abbassare a un massimo di 15 iscritti di alunni, con classi ed edifici scolastici finalmente a misura d'uomo grazie all'utilizzo dei 15 mila plessi chiusi negli ultimi 12 anni”.

Trova una risposta positiva dai giudici la richiesta dei genitori degli alunni della classe composta da 31 studenti, di cui la metà disabili o con disturbi di apprendimento, hanno quindi impugnato, al Tar Lazio, il provvedimento dell'Istituto avente ad oggetto la composizione dell'organico nella parte in cui risulta la formazione e la presenza di una sola classe seconda, composta da 31 alunni.

### LA VICENDA GIUDIZIARIA

Su Orizzonte Scuola si legge che i genitori della classe da 31 alunni, diversi dei quali con disabilità e con disturbi di apprendimento, hanno sostenuto che la normativa definisce il numero massimo di allievi previsti in queste situazioni; risultano un numero di 4 alunni con handicap grave, tutti inseriti nella stessa classe, oltre 12 alunni con certificati di dislessia; manca del tutto una qualche motivazione che possa legittimare il superamento degli standard previsti dalla normativa; l'art. 4, 1° comma del D.P.R. n. 81 del 2009, prevede uno scostamento massimo del 10% rispetto agli standard di costituzione delle classi; il diritto all'istruzione del minore portatore di *handicap* ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali.

### COSA DICE LA LEGGE

Sulla distribuzione degli iscritti in presenza di alunni disabili, il D.P.R. n. 81 del 2009 sulla composizione delle classi prevede, all'articolo 5, che “*le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie*

*adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola ...". Tale articolo viene invece sistematicamente eluso per far prevalere un altro articolo, il 17, dello stesso D.P.R., in base al quale "le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22".*

Quindi, commenta la rivista specializzata, "se da una parte la normativa stabilisce che le classi intermedie non debbono essere composte da un numero di alunni inferiore a 20, dall'altra è altresì previsto che in caso di presenza di alunni disabili le classi iniziali debbano, di regola, essere composte da un numero di alunni non superiore a 20. Tali norme devono coordinarsi coi principi a tutela del diritto all'educazione e all'istruzione, determinando quindi la necessità che l'Amministrazione, nella formazione delle classi, tuteli tutti gli alunni, con disabilità o meno".

#### L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI STATO

A pensarla così è stato anche il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 278/2020, afferma che occorre evitare che *"nella composizione delle classi scolastiche del numero degli alunni disabili o con situazioni di svantaggio e disagio (...) vi sia un serio nocumento al diritto all'istruzione per la difficoltà di impartirlo effettivamente a classi troppo connotate da percorsi differenziati di apprendimento ed il conseguente eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza della scelta effettuata".* In conclusione, *"secondo il Consiglio di Stato il provvedimento impugnato è risultato privo della necessaria motivazione in merito alla garanzia del diritto allo studio a tutti gli alunni componenti la classe, alla luce della peculiare situazione in cui versava la stessa classe, dove risultavano presenti 4 alunni portatori di handicap grave, 1 alunno portatore di handicap non grave e 12 alunni con disturbi dell'apprendimento".*

#### IL COMMENTO DEL SINDACATO

Secondo l'Anief, queste sentenze confermano che bisogna cambiare le norme sul diritto allo studio radicalmente. Lo abbiamo detto più volte: la stessa adozione delle Linee Guida del Comitato tecnico scientifico rischiano di essere vanificate sul nascere se non si decide di incrementare il numero di classi (riducendo quindi gli alunni in ognuna) e di docenti. È una doppia condizione imprescindibile, che se non attuata comprometterà l'azione didattica praticata nelle nostre scuole da settembre in poi.

<https://www.orizzontescuola.it/classe-con-31-alunni-anief-tar-lazio-la-sdoppia-perche-meta-studenti-con-disabilita-o-disturbi-apprendimento/>